INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: COLLEGIO SINDACALE: CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIETARIA

La presenza di irregolarità nella gestione di una società può comportare l'intervento dell'organo di controllo e, nei casi più gravi, anche dell'autorità giudiziaria. La disciplina individua le iniziative che possono essere intraprese quando emergono fatti censurabili, gravi irregolarità o omissioni da parte degli amministratori. Si tratta di disposizioni di particolare interesse per gli amministratori delle società di capitali e per i soci, in quanto riguardano la corretta gestione dell'impresa, i poteri di controllo e le conseguenze di eventuali comportamenti irregolari.

COLLEGIO SINDACALE: CONTROLLI SULLA GESTIONE SOCIETARIA	
QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE CONSIDERATI CENSURABILI?	Nell'ambito della propria attività di vigilanza, l'organo di controllo può rilevare situazioni che richiedono l'adozione di opportuni interventi correttivi. Tra i principali fatti censurabili rientrano: ♦ **L'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili**, anche quando non consentono di individuare tempestivamente segnali di crisi o situazioni che possono compromettere la continuità aziendale; ♦ **La mancata condivisione di informazioni particolarmente rilevanti**; ♦ **Le violazioni della legge, dello statuto o dei principi** di corretta amministrazione; ♦ **Le irregolarità nella gestione societaria**.  Quando vengono riscontrate tali situazioni, l'organo di controllo deve darne tempestiva comunicazione agli amministratori, affinché adottino le necessarie misure correttive, verificandone successivamente l'attuazione e l'efficacia.
I SOCI POSSONO SEGNALARE LE IRREGOLARITÀ?	L'articolo 2396-ter del Codice civile riconosce a ciascun socio la possibilità di segnalare all'organo di controllo fatti che ritiene censurabili. L'organo di controllo deve prendere in considerazione le segnalazioni ricevute e darne conto all'assemblea. Sono inoltre previsti specifici obblighi di verifica quando la denuncia proviene da soci che rappresentano almeno: ♦ **Un ventesimo del capitale sociale (5%)**; ♦ **Un cinquantesimo del capitale sociale (2%)**, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

	In questi casi, l'organo di controllo deve effettuare tempestivamente le opportune verifiche e riferire le proprie conclusioni all'assemblea, formulando, quando necessario, specifiche proposte. Se vengono accertate irregolarità di particolare gravità e sussiste l'urgenza di intervenire, deve inoltre essere convocata l'assemblea dei soci. Lo statuto può prevedere percentuali di partecipazione inferiori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
GRAVI IRREGOLARITÀ: QUANDO È POSSIBILE RIVOLGERSI AL TRIBUNALE?	L'articolo 2396-quater del Codice civile disciplina la denuncia al tribunale in presenza di un fondato sospetto che gli amministratori, violando i propri doveri, abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente dannose per la società o per una o più società controllate. La denuncia può essere presentata dai soci che rappresentano almeno: ♦ **Il 10% del capitale sociale**; ♦ **Il 5% del capitale sociale**, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Anche in questo caso, lo statuto può stabilire percentuali inferiori. Il tribunale, dopo aver sentito gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, può disporre un'ispezione dell'amministrazione societaria. Il procedimento può essere sospeso qualora gli amministratori vengano sostituiti con soggetti professionalmente adeguati, incaricati di verificare le irregolarità e adottare le misure necessarie per eliminarle. Se le violazioni risultano accertate oppure gli interventi effettuati non sono sufficienti a rimuoverle, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea. **Nei casi più gravi, può revocare gli amministratori e, se necessario, anche i componenti dell'organo di controllo, nominando un amministratore giudiziario.**Quest'ultimo può inoltre promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: QUALI SONO GLI OBBLIGHI?	L'organo di controllo può convocare l'assemblea quando, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, accerta fatti censurabili particolarmente gravi e sussiste l'urgenza di adottare opportuni provvedimenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2406 del Codice civile, il collegio sindacale deve provvedere alla convocazione dell'assemblea quando gli amministratori omettono o ritardano ingiustificatamente una convocazione obbligatoria. La mancata convocazione nei casi e nei termini previsti dalla legge o dallo statuto può comportare, per amministratori e sindaci, **una sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro**.

	Quando non è previsto espressamente un termine, la convocazione si considera omessi trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione. La sanzione è aumentata di un terzo nei casi di convocazione a seguito di perdite o per effetto di un'espressa e legittima richiesta dei soci.
COSA DEVONO TENERE PRESENTE LE IMPRESE?	Le disposizioni esaminate evidenziano l'importanza di una gestione societaria corretta e trasparente, accompagnata da adeguati strumenti di organizzazione e controllo. Per gli amministratori assume particolare rilievo: ♦ Verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; ♦ Assicurare la tempestiva individuazione di eventuali segnali di crisi e dei rischi per la continuità aziendale; ♦ Garantire la condivisione delle informazioni rilevanti con l'organo di controllo; ♦ Intervenire tempestivamente per rimuovere le irregolarità segnalate; ♦ Rispettare gli obblighi di convocazione dell'assemblea dei soci. **In conclusione**, la presenza di irregolarità gestionali non riguarda esclusivamente l'attività degli organi di controllo, ma può avere conseguenze significative anche per gli amministratori e per la società. Una tempestiva individuazione delle criticità e l'adozione di adeguati interventi correttivi assumono quindi un ruolo fondamentale per una corretta gestione societaria.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it